



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 1/14
Lussemburgo, 15 gennaio 2014

Sentenza nella causa C-292/11 P
Commissione / Portogallo

Nell'ambito del recupero di una penalità fissata dalla Corte, la Commissione non può pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione di una normativa nazionale che non sia stata esaminata in precedenza dalla Corte

Un margine di valutazione siffatto sconfinerebbe nella competenza esclusiva della Corte

Con sentenza del 14 ottobre 2004¹, la Corte di giustizia ha dichiarato l'inadempimento del Portogallo ai propri obblighi per non aver abrogato la normativa nazionale che subordinava la concessione del risarcimento danni alle persone lese da una violazione del diritto dell'Unione alla prova della colpa o del dolo nel settore dei pubblici appalti². Ritenendo che il Portogallo non si fosse conformato a tale sentenza, la Commissione ha proposto un nuovo ricorso chiedendo la fissazione di una penalità. Con sentenza del 10 gennaio 2008³, la Corte ha dichiarato che il Portogallo non si era conformato alla sua prima sentenza del 2004, dato che la normativa portoghese non era stata abrogata allo scadere del termine impartito dalla Commissione. Pertanto, la Corte ha condannato il Portogallo a pagare alla Commissione una penalità di EUR 19 392 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla prima sentenza del 2004, a decorrere dalla pronuncia della seconda sentenza, il 10 gennaio 2008.

Il 31 dicembre 2007, ossia qualche giorno prima della pronuncia della sentenza del 2008, il Portogallo ha adottato la legge n. 67/2007, che ha abrogato la normativa nazionale in questione e ha istituito un nuovo regime di risarcimento dei danni causati dallo Stato. Tale legge è entrata in vigore il 30 gennaio 2008. La Commissione ha tuttavia ritenuto che essa non costituisse una misura di esecuzione adeguata e completa della sentenza del 2004. Onde evitare il protrarsi della controversia, il Portogallo ha allora adottato la legge n. 31/2008, recante modifica della legge n. 67/2007, pur considerando che la legge n. 67/2007 contenesse tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 2004. La legge n. 31/2008 è entrata in vigore il 18 luglio 2008.

Nell'ambito del procedimento di recupero della penalità inflitta dalla Corte, la Commissione ha ritenuto che la legge n. 67/2007 non costituisse un'esecuzione adeguata della sentenza del 2004. A suo avviso, il Portogallo si era conformato alla sentenza della Corte solamente con l'adozione della legge n. 31/2008. Pertanto, nella sua decisione del 25 novembre 2008, la Commissione ha fissato l'importo totale della penalità giornaliera calcolandolo fino al 17 luglio 2008, vigilia dell'entrata in vigore di quest'ultima legge.

Il Portogallo ha allora proposto ricorso dinanzi al Tribunale avverso tale decisione della Commissione. Con sentenza del 29 marzo 2011⁴, il Tribunale ha annullato la decisione. Esso ha dichiarato che la valutazione del contenuto di una nuova normativa adottata da uno Stato membro per dare esecuzione ad una sentenza pronunciata dalla Corte rientrerebbe sempre nell'esclusiva competenza della Corte e dovrebbe, in caso di disaccordo tra la Commissione e lo Stato membro, costituire oggetto di un nuovo procedimento.

¹ Sentenza della Corte del 14 ottobre 2004, Commissione/Portogallo ([C-275/03](#)).

² Obbligo derivante dalla direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).

³ Sentenza della Corte del 10 gennaio 2008, Commissione/Portogallo ([C-70/06](#)).

⁴ Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2011, Portogallo/Commissione ([T-33/09](#)); v. anche comunicato stampa n. [27/11](#).

La Commissione ha proposto impugnazione per l'annullamento di tale sentenza del Tribunale ⁵.

Con la sua odierna sentenza, la Corte respinge l'impugnazione.

In via preliminare, la Corte ricorda che il procedimento diretto a indurre uno Stato membro inadempiente ad eseguire una sentenza per inadempimento ⁶ deve essere considerato uno speciale procedimento giurisdizionale di esecuzione delle sentenze della Corte, in altri termini un mezzo di esecuzione. Pertanto, la verifica da parte della Commissione delle misure adottate da tale Stato per conformarvisi e la riscossione delle somme dovute devono essere effettuate tenendo conto della delimitazione dell'inadempimento, quale operata dalla Corte.

Nella fattispecie, tanto dal dispositivo della sentenza del 2004 quanto da quello della sentenza del 2008 emerge che l'inadempimento constatato dalla Corte verte sull'omessa abrogazione di una normativa nazionale. La Commissione ha tuttavia considerato che la legge n. 67/2007, che ha abrogato la normativa nazionale di cui trattasi, non garantiva l'adeguata esecuzione della sentenza del 2004. La Corte ritiene che, in tal modo, la Commissione si sia pronunciata sulla questione della conformità della nuova legge portoghese al diritto dell'Unione, sebbene detta legge abbia introdotto un regime di responsabilità che era distinto da quello della norma abrogata e che non poteva essere stato esaminato in precedenza dalla Corte. Orbene, **il potere di valutazione della Commissione nell'ambito dell'esecuzione di una sentenza della Corte non può essere esercitato in modo tale da pregiudicare la competenza esclusiva della Corte a statuire sulla conformità di una normativa nazionale al diritto dell'Unione.**

Parimenti, come rilevato nella sentenza impugnata, **neppure il Tribunale può pronunciarsi sulla valutazione espressa dalla Commissione quanto all'idoneità di una prassi o di una normativa nazionale, che non siano state in precedenza esaminate dalla Corte, a garantire l'esecuzione di una sentenza per inadempimento.** Se così facesse, infatti, il Tribunale sarebbe inevitabilmente indotto a pronunciarsi sulla conformità di una tale prassi o normativa al diritto dell'Unione, sconfinando quindi nella competenza esclusiva della Corte in materia.

Ne consegue che, qualora sussista una controversia tra la Commissione e lo Stato membro in ordine all'idoneità, ad eseguire una sentenza per inadempimento, di una prassi o di una normativa nazionale, non precedentemente esaminate dalla Corte, la Commissione non può risolvere essa stessa tale controversia mediante l'adozione di una decisione e trarne le conseguenze del caso ai fini del calcolo della penalità.

È vero che contro una tale decisione può essere proposto ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, e che la sentenza pronunciata da quest'ultimo è impugnabile dinanzi alla Corte. Tuttavia, l'eventuale analisi compiuta dal Tribunale nell'ambito di un simile procedimento condurrebbe a limitare indebitamente la possibilità per la Corte di riesaminare gli accertamenti in fatto su cui il Tribunale ha fondato la propria analisi, dato che non spetta alla Corte esercitare il proprio sindacato sugli stessi nell'ambito di un'impugnazione.

Inoltre, **riconoscere alla Commissione un margine di valutazione più ampio condurrebbe a violare i diritti processuali della difesa di cui dispongono gli Stati membri nell'ambito dei procedimenti per inadempimento.** Infatti, ciò equivarrebbe a sopprimere la fase precontenziosa, in cui lo Stato membro ha l'opportunità di conformarsi ai propri obblighi o di sviluppare un'utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione.

Dalle suesposte considerazioni deriva che, nella sentenza impugnata, **il Tribunale non ha indebitamente limitato le competenze della Commissione nell'ambito della verifica dell'esecuzione, da parte del Portogallo, della sentenza del 2008 né, di conseguenza, le proprie competenze di controllo della valutazione effettuata dalla Commissione a tale riguardo.**

⁵ La Germania, la Spagna, la Grecia, la Francia, i Paesi Bassi, la Polonia, la Repubblica ceca e la Svezia sono intervenuti a sostegno del Portogallo.

⁶ Articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; un esempio è il procedimento conclusosi con la sentenza del 10 gennaio 2008.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelids ☎ (+352) 4303 2582